

Introduzione

Nel presente lavoro si è affrontato il tema del danno cagionato da cose in custodia, previsto dall'art. 2051 del nostro codice civile, esaminando la sua evoluzione storica, la figura del custode, nonché i presupposti per l'applicazione della disposizione stessa. Il primo capitolo affronta l'analisi del significato di caso fortuito, che manleva colui che ha il bene in custodia da ogni responsabilità, per concludersi con il confronto tra i dettami degli articoli 2051 cod. civ. e 2043 cod. civ. e il dibattito concernente la natura della responsabilità in questione.

Nel secondo capitolo è analizzata la particolare ipotesi di responsabilità da cose in custodia in relazione al Condominio, alle parti comuni dello stesso, distinguendo i casi in cui lo stesso risponde dei danni arrecati a terzi dalle vicende che invece riguardano la figura dell'amministratore di condominio, che è responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, imperizia o imprudenza e di qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari.

Infine, nel terzo e ultimo capitolo, verranno analizzate alcune recenti sentenze di merito e della Suprema Corte di Cassazione che condannano il Condominio al risarcimento danni, altre che invece escludono la responsabilità in capo al Condominio in relazione a cadute accidentali in aree comuni dello stabile ed eventi atmosferici, nonché il particolare caso di danni provenienti da ponteggi che vede coinvolto il Condominio in qualità di soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.

CAPITOLO I

SEZIONE PRIMA

IL DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA

SOMMARIO: 1. L'art. 2051 cod. civ.: la figura del custode. – 2. Storia e caratteri della figura giuridica. – 3. Presupposti per l'applicazione della norma.

§ 1. *L'art. 2051 cod. civ.: la figura del custode*

L'articolo 2051 cod. civ. stabilisce che: «*ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*».

La sua funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.¹

Colui che ha la custodia di una cosa la utilizza nel proprio interesse e ha un potere di vigilanza e di controllo sulla stessa.

La corrente giurisprudenziale maggioritaria individua la figura del custode come quel soggetto che ha un potere di fatto², ha la disponibilità della cosa e ciò gli consente di effettuare un efficace controllo ed intervento tempestivo in situazioni di pericolo al fine di eliminare o attenuare le conseguenze dannose.³ Una corrente minoritaria, invece, lo individua come colui che, risulta in grado di trarne profitto,⁴ come colui che sfrutta la res economicamente. Coloro che si rifanno al principio *cuius commoda eius et incommoda*,⁵ sostengono la tesi secondo cui chi trae utilità da una cosa si accolla anche le conseguenze negative del suo utilizzo.

Secondo il primo orientamento, la custodia cui fa riferimento la norma, implicherebbe

¹ F. AGNINO, *Art.2051 Codice civile - Danno cagionato da cose in custodia*, §1, in *Dejure.it*.

² Cass., 8 aprile 2014, n. 8147, §4, in *DeJure.it*

³ L. NAGERO, *La responsabilità per danno da cose in custodia*, §1 e spec. la nota 4, in *Giuricivile*, 2019 (ISSN 2532-201X) <https://giuricivile.it/la-responsabilità-per-danno-da-cose-in-custodia-ex-art-2051-cc/> (consultato in data 18 Marzo 2020).

⁴ *Ibidem*.

⁵ S. CAMONITA, *La responsabilità di cose in custodia*, 9 Febbraio 2012 <https://www.diritto.it/la-responsabilita-di-cose-in-custodia/> (consultato in data 18 Marzo 2020).

un effettivo potere fisico sulla cosa, dunque il governo e l'uso della medesima, con la conseguenza della sussistenza, in capo al custode, di un dovere di sorveglianza. La nozione di custodia comporterebbe dunque che l'obbligo al risarcimento del danno venga collegato all'effettivo potere di governo sulla cosa.⁶

La Corte d'Appello di Genova ha definito il custode della cosa come «colui che ha la disponibilità di fatto di una cosa, non disgiunta però, dalla disponibilità giuridica di essa. Deve perciò considerarsi custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sia il proprietario che il conduttore del bene, in quanto detentore qualificato».⁷

Su di esso incombe l'obbligo di manutenzione, nonché di tutte le attività tali da preservarla e non arrecare alcun pregiudizio a terzi.

Tale articolo si riferisce ai danni cagionati dalla cosa autonomamente, senza che questa sia azionata o manovrata dall'uomo.

Tale disposizione soddisferebbe esigenze di giustizia distributiva; non è ammissibile, infatti che le conseguenze dannose prodotte da una cosa inanimata ricadano sul terzo incolpevole che le ha subite, piuttosto che su colui che aveva il dovere di vigilare e custodire la cosa, in quanto detentore o utilizzatore.⁸

§ 2. Storia e caratteri della figura giuridica

L'attuale danno da cosa in custodia individua le sue origini nell'art. 1384 del Code Napoléon, il quale stabiliva:

«Ciascuno parimenti è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali ognuno deve essere garante, o delle cose che ha in propria custodia».⁹

⁶ F. AGNINO, *Art. 2051 Codice civile - Danno cagionato da cose in custodia*, §2, *Dejure.it*.

⁷ Corte d'Appello di Genova, 5 Aprile 2019, n. 408, in *Dejure.it*

⁸ Cfr. L. CORSARO, *L'imputazione del fatto illecito*, p. 25, cit. in P. FRANCESCHETTI, *La responsabilità civile* p. 249, Maggioli Editore 2009, <https://books.google.it> (consultato in data 19 Marzo 2020).

⁹ Capo II Dei Delitti, e de' Quasi Delitti Libro III Titolo V Codice di Napoleone il grande https://it.wikisource.org/wiki/Discussione:Codice_di_Napoleone_ilgrande (consultato in data 19 Marzo 2020).

Il codice civile italiano del 1865, con una previsione analoga, disciplinava la responsabilità per danni conseguenti a cose in custodia all'art. 1153, comma 1.

«Ciascuno parimenti è obbligato non solo per il danno che cagiona con il fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere o colle cose che ha in custodia».¹⁰

La prima parte di questa norma ha avuto ampio e articolato sviluppo nel Codice attuale¹¹, la seconda è diventata l'attuale art. 2051 cod. civ.

Invero, l'attuale norma prevede che il danno debba essere causato dalle cose, non con le cose. Non versiamo nell'ipotesi in cui la cosa venga utilizzata dal custode come strumento espresso per danneggiare qualcuno o qualcosa: essa stessa deve essere l'origine e la causa del danno, indipendentemente dalla condotta (solitamente omissiva) del custode.¹²

L'attuale danno da cosa in custodia, dunque, deriva direttamente dal diritto francese, cui è debitore anche dello sviluppo di alcuni concetti essenziali: il caso fortuito, la forza maggiore, il fatto del terzo.¹³

È in una sentenza francese¹⁴ che si legge per la prima volta che la presunzione di responsabilità in capo al *gardien* può essere vinta solo «... attraverso la prova del caso fortuito, della forza maggiore o di una causa non attribuibile al custode... non è sufficiente per il custode stesso provare l'assenza di colpa».¹⁵

Questo perentorio principio, che afferma in maniera inequivoca l'irrelevanza della posizione soggettiva del custode, si rivela ancora più avanzato di una parte della giurisprudenza attuale, che non rinuncia a cercare qualche elemento di colpevolezza

¹⁰ L. D'APOLLO, *Danno da insidia stradale*, p.35 cit. nota 14, <https://books.google.it/e> (consultato in data 12 Maggio 2020).

¹¹ Artt. 2047-2049 c.c.

¹² R. FOFFA, *La responsabilità da cose in custodia*, §2 p.1 Editore Utet Giuridica, Aprile 2019, <https://www.lamiabiblioteca.com/results?id=search-167827285&page=2> (consultato in data 19 Marzo 2020).

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Cass. Civ. ch. réunies. 13 febbraio 1930, caso Jand'heur, cit. in M. COMPORI, *Il nuovo corso della giurisprudenza francese sulla responsabilità nel trasporto di cortesia: un esempio da imitare*, in *Foro.it*, V, c. 182, <https://www.jstor.org>. (consultato in data 19 Marzo 2020).

¹⁵ R. FOFFA, *La responsabilità da cose in custodia*, §2, p. 2.

in una norma che non ne prevede affatto¹⁶.

§ 3. Presupposti per l'applicazione della norma

È necessario anzitutto che la cosa venga data in custodia a qualcuno.

Ai fini dell'applicazione della norma, inoltre, devono sussistere due presupposti:

a) è necessario che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nel meccanismo che ha prodotto il danno.¹⁷

Occorre cioè che la cosa sia causa diretta dell'evento dannoso, che può identificarsi sia come una cosa inerte – e l'interazione del danneggiato risulta indispensabile per determinare l'evento – sia come una cosa attivata mediante la condotta umana.¹⁸

b) il custode deve avere un effettivo potere sulla cosa e la custodia non deve essere temporanea e occasionale.

Occorre cioè che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato continuativamente e per un certo periodo.

Deve essere titolare di una effettiva disponibilità della cosa e della capacità di eliminare i pericoli da essa derivanti; deve essere in grado di controllarla anche in relazione al grado di rischio che su di essa potrebbe incombere.

Il profilo del comportamento del responsabile è estraneo alla struttura della normativa, né può esservi introdotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia.¹⁹

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ P. FRANCESCHETTI, *Danno cagionato da cose in custodia*, in *Altalexpedia*, voce agg., al 1° luglio 2016, *Enciclopedia giuridica online*, altalex.com/documents/altalexpedia/2016/06/08/danno-cagionato-da-cose-in-custodia (consultata in data 19 Marzo 2020).

¹⁸ L. NAGERO, *La responsabilità per danno da cose in custodia*, cit.

¹⁹ Vedi *infra*, § 7.

CAPITOLO I

SEZIONE SECONDA

IL CASO FORTUITO NELLA RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA

SOMMARIO: 4. Ipotesi di caso fortuito che escludono la responsabilità *ex art.* 2051 cod. civ. – 5. L'onere della prova e la prova liberatoria del caso fortuito. – 6. L'ordinanza n. 18075/2018 della Corte di Cassazione.

§ 4. *Le ipotesi di caso fortuito che escludono la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.*

La Suprema Corte di Cassazione ha definito, nella sentenza n. 7285 del 1990, il caso fortuito come «quell'avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente».²⁰

Nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ., spetta al custode provare il caso fortuito: egli risponderà dei rischi tipici della sua attività, rischi che saranno prevedibili, facilmente assicurabili e calcolabili. Non avrebbe senso chiamarlo a rispondere di rischi anomali o di eventi ritenuti straordinari da sfuggire a ogni ragionevole previsione o possibilità di controllo.²¹

Verrà identificato come un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode, che interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.²²

La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5741/2009, ha precisato che dovrà essere connotato da un impulso casuale e autonomo, da imprevedibilità nonché da assoluta eccezionalità.²³

Il caso fortuito può consistere:

- In un evento imprevedibile e inevitabile, che si verifica a prescindere dalla

²⁰ P. FRANCESCHETTI, *Caso fortuito e forza maggiore*, *AltalexPedia*, voce agg. al 23/02/2017, *Enciclopedia giuridica online*, <http://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/10/04/caso-fortuito-e-forza-maggiore>.

²¹ V. ROPPO, *Istituzioni di diritto privato*, Monduzzi Editore, 2005, pp. 306-307.

²² F. AGNINO, *Art.2051 Codice civile - Danno cagionato da cose in custodia*, cit., §3.

²³ *Ibidem*.

volontà dell'agente (il cosiddetto fortuito autonomo);

- in un fattore esterno, che porta il soggetto al compimento di un'azione tale da configurare una condotta alla quale non può opporsi²⁴ (il caso fortuito detto incidentale). Il fattore esterno può essere individuato in un evento naturalistico, come un grave evento atmosferico o in un comportamento dello stesso danneggiato: «Il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode va inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno».²⁵

§ 5. *L'onere della prova e la prova liberatoria del caso fortuito*

Nell'intento di poter fondare la risarcibilità del danno ex art. 2051 cod. civ., sarà onere del danneggiato provare l'entità e l'esistenza del fatto dannoso, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno,²⁶ nonché l'esistenza del rapporto di custodia tra la cosa e il convenuto, senza che rilevi la condotta del custode.²⁷

Il custode, che intenda sgravarsi della responsabilità, dovrà dimostrare di aver adottato le regole di diligenza e le cautele idonee a impedire l'evento, nonché provare l'esistenza di un fattore esterno alla sua sfera soggettiva, che presenti i requisiti di imprevedibilità ed eccezionalità - fatto che, come abbiamo già visto, può essere costituito anche dal comportamento di un soggetto terzo o dello stesso danneggiato - tali da interrompere il predetto nesso, vale a dire la prova del caso fortuito.²⁸

Su di esso incombe, dunque, una presunzione di responsabilità, che riveste carattere oggettivo.²⁹

“La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di

²⁴ L. NAGERO, *La responsabilità per danno da cose in custodia*, cit., §3.

²⁵ Cass., 20 maggio 1998, n. 5031, §6.1 in *DeJure.it*.

²⁶ F. AGNINO, *Art. 2051, Codice civile*, cit. § 4.

²⁷ Vedi *infra* § 7.

²⁸ P. ACCOTI, *Danno da cose in custodia, caso fortuito e forza maggiore*, § 2, 20 Febbraio 2018, <https://www.diritto.it/danno-cose-custodia-caso-fortuito-forza-maggiore/> (consultato in data 13 Maggio 2020).

²⁹ A. CONCAS, *Suprema Corte di Cassazione risarcimento del Comune al bambino che cade al parco*, <https://www.diritto.it/suprema-corte-di-cassazione-risarcimento-del-comune-al-bambino-che-cade-al-parco/> (consultato in data 13 Maggio 2020).

custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione *iuris tantum* della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità".³⁰

Una volta accertata la sussistenza del caso fortuito, e cioè una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa non soltanto la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ma anche una responsabilità ex art. 2043 cod. civ.³¹

La prova del caso fortuito, dunque, non è la prova del comportamento tenuto, ma la prova di un evento che vale ad interrompere il nesso di causalità tra evento e danno.³²

Tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, senza doversi provare anche l'esclusione di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e quindi per lui inevitabile.³³

Pertanto, si può concludere che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa.³⁴

§ 6. L'ordinanza n. 18075/2018 della Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l'importanza di alcuni principi di diritto consolidatisi nel tempo in tema di responsabilità da cose in custodia.

³⁰ Cass., 29 Luglio 2016, n. 15761, § 1.2, in *Dejure.it*.

³¹ S. CAMONITA, *La responsabilità da cose in custodia*, § 13, 4 Febbraio 2012, <https://www.filodiritto.com/la-responsabilita-di-cose-custodia> (consultato in data 12 Maggio 2020).

³² P. FRANCESCHETTI, *Danno cagionato da cose in custodia*, cit.

³³ S. CAMONITA, *La responsabilità di cose in custodia*, § 8, 4 Febbraio 2012, <https://www.filodiritto.com/la-responsabilita-di-cose-in-custodia>.

³⁴ F. AGNINO, *Art. 2051, Codice civile*, cit. §4.

L'occasione che ha portato a queste affermazioni è stata la proposizione di un ricorso alla stessa da parte di un utente della strada, il quale si è visto rigettare la domanda risarcitoria, avanzata nei confronti di Anas, prima dal Tribunale di Catanzaro e in seguito dalla Corte d'Appello della stessa città, ritenendo sussistente il caso fortuito. Il pericolo era stato considerato imprevedibile ed inevitabile; inoltre, la sostanza oleosa, presente sul manto stradale e all'origine della perdita di controllo del mezzo da parte dell'utente, non era stata rilevata dai dipendenti Anas lo stesso giorno dell'incidente, non configurandosi perciò la responsabilità dell'ente gestore riconducibile ad una mancata attività di controllo.

La Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:³⁵

a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima».

b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso».

c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere».³⁶

³⁵ P. ACCOTI, *Il caso fortuito nella responsabilità da cose in custodia ex art.2051 c.c.*, 23 Luglio 2018, <https://www.diritto.it/caso-fortuito-nella-responsabilita-cose-custodia-ex-art-2051-c-c/> (consultato in data 28 Marzo 2020).

³⁶ Cass., 10 luglio, 2018 n. 18075, § 11, in *Dejure.it*.

CAPITOLO I

SEZIONE TERZA

CARATTERI DELLA RESPONSABILITÀ

SOMMARIO: 7. Natura e fondamento della responsabilità: il rapporto di custodia. – 8. La responsabilità oggettiva nel sistema della responsabilità civile. – 9. Rapporti con le altre ipotesi speciali di responsabilità.

§ 7. *Natura e fondamento della responsabilità: il rapporto di custodia*

Si è dibattuto a lungo sul tipo di responsabilità gravante sul custode del bene.

La norma generale della responsabilità civile è riconducibile all'art. 2043 cod. civ., il quale prevede che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona agli altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno.

Si tratta di una norma applicabile a chiunque, purché venga commesso un fatto illecito che causa danni: questa rappresenta la prima sostanziale differenza rispetto all'art. 2051 cod. civ., il quale si applica soltanto in presenza di un rapporto di custodia.³⁷

Mentre la norma generale richiede che l'azione di chi commette l'illecito sia caratterizzata da dolo o colpa, nessun elemento soggettivo deve caratterizzare la condotta del custode.³⁸

Un primo orientamento riteneva che l'art. 2051 cod. civ. configurasse un'ipotesi di responsabilità per colpa:

« Siffatta responsabilità è basata sulla presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore etc., in relazione all'obbligo che egli ha di vigilare che la cosa non arrechi danno, o meglio all'obbligo di conservare il potere di controllo sulla cosa medesima»³⁹.

Il sorgere dell'obbligo al risarcimento del danno cagionato da cose in custodia sarebbe dunque connesso all'elemento soggettivo della colpa del danneggiante, il quale dovrebbe provare il suo comportamento diligente e dunque esente da colpa; ciò

³⁷ R. FOFFA, *La responsabilità da cose in custodia*, UTET Giuridica, 2019 p. 1.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Cass., 26 maggio 1993, n. 5925, §8, in *DeJure.it*.

vorrebbe dire che l'evento dannoso è stato provocato da un fatto non evitabile con la diligenza richiesta al custode.⁴⁰

Secondo tale ricostruzione, dunque, per caso fortuito si intenderebbe un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata alla natura della cosa.⁴¹

Dal momento che la legge vuole la prova positiva dell'evento che ha determinato il danno, si pensa che tale prova si possa raggiungere per presunzioni; quindi, la prova del caso fortuito potrà essere anche data indirettamente, provando che si sono adottate tutte le misure di prudenza necessarie ad evitare possibili danni.⁴² Dare la prova positiva del caso fortuito equivale pur sempre a provare la propria mancanza di colpa: se il danno è provocato dal caso fortuito, infatti vuol dire che non c'è colpa del custode.⁴³

Secondo la tesi della presunzione di colpa, in tutti i casi in cui non vi è effettivo potere di governo sulla cosa causativa del danno non sarebbe configurabile la responsabilità ex art. 2051 cod. civ.: alla luce dei criteri generali della responsabilità civile, non potrebbe essere mosso alcun rimprovero nei confronti di chi non ha il potere di evitare il danno. Solo il custode che al momento del danno ha concretamente l'effettivo potere di governo e controllo sulla cosa potrà essere considerato responsabile del danno cagionato dalla cosa in custodia: in assenza del caso fortuito, si può dedurre che non abbia utilizzato la diligenza richiesta.⁴⁴

Secondo la tesi della responsabilità oggettiva, invece, l'obbligo al risarcimento del danno cagionato da cose in custodia sorgerebbe a prescindere da qualunque indagine in ordine al profilo soggettivo del custode, la cui condotta, diligente o colposa, non assumerebbe alcun rilievo.⁴⁵ Al verificarsi di un danno il presunto responsabile deve provare il caso fortuito. Nel caso in cui non riesca a provarlo sarà comunque responsabile, anche se il danno è stato cagionato da un evento assolutamente imprevedibile ed eccezionale⁴⁶.

⁴⁰ F. AGNINO, *Art. 2051, Codice civile*, cit., §2.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² P. FRANCESCHETTI., *Danno cagionato da cose in custodia*, cit.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ F. AGNINO, *Art. 2051, Codice civile*, cit., §2.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ L. NAGERO, *La responsabilità per danno da cose in custodia*, cit. nota 3, in *Giuricivile*, 2019 (ISSN